

8.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documenti)	168	Missione valevole nella seduta del 17 giugno 1992	153
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:		Mozioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	168
(Annunzio della formazione dell'elenco dei deputati ai fini delle sostituzioni dei componenti)	159	Nomine ministeriali (Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978)	166
(Costituzione)	159	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti)	167
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	168	Proposte di inchiesta parlamentare (Annunzio)	158
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	167	Proposte di legge:	
Corte costituzionale:		(Adesione di deputati)	158
(Annunzio di sentenze)	161	(Annunzio)	153
(Trasmissione di atti)	167	Proposte di legge costituzionale:	
Disegno di legge (Annunzio)	158	(Annunzio)	157
Documenti ministeriali (Trasmissione)	167, 168	(Assegnazione ad una Commissione speciale in sede referente)	159
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	159	Proposte di modificazione al regolamento (Annunzio)	158
Interpellanze ed interrogazioni sul conflitto in Bosnia e sulla situazione nelle repubbliche già facenti parte della Jugoslavia ..	135	Richieste ministeriali di pareri parlamentari	169

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI SUL CONFLITTO IN BOSNIA
E SULLA SITUAZIONE NELLE REPUBBLICHE GIÀ FACENTI PARTE
DELLA IUGOSLAVIA*

**INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI
ALL'ORDINE DEL GIORNO****Interpellanze:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere —

di fronte alle gravissime azioni di guerra messe in atto dal governo di Belgrado contro le popolazioni ed il governo della Bosnia-Erzegovina, che hanno provocato più di mille morti, migliaia di feriti e danni incalcolabili alla città di Sarajevo, ai centri di Mostar, Bratunac, Gorazde e Hadzici attraverso il bombardamento che colpisce case, ospedali, chiese e monumenti di valore artistico inestimabile;

premessi che:

molte migliaia di profughi in fuga sono stati colpiti sistematicamente dalle forze serbe;

i ministri degli esteri della Comunità Europea, nella riunione del giorno 11 maggio 1992 hanno deciso di richiamare, per consultazioni, i loro ambasciatori, di escludere la delegazione della nuova Repubblica jugoslava-serba dalla CSCE, dall'OCDE, di studiare sanzioni economiche se non termineranno le azioni dell'esercito serbo con il suo ritiro dalla Bosnia-Erzegovina, di consentire la riapertura dell'aeroporto di Sarajevo ai voli umanitari;

la Comunità Europea è intervenuta, nello stesso momento, per difendere le minoranze albanese nel Kossovo e ungherese nella Voivodina, province della Serbia;

la Comunità vuole un accordo sulla Krajina, che garantisca l'unità della Croazia;

i Dodici riconosceranno la Federazione jugoslava, creata tra la Serbia ed il Montenegro, solamente se Belgrado accetterà e rispetterà le richieste fatte —:

se non ritenga di chiedere una nuova riunione dei ministri europei, di fronte all'indifferenza di Belgrado, per sanzioni politiche ed economiche più severe in sede ONU;

se anche in sede bilaterale, oltre che comunitaria, non sia urgente un invio di aiuti alle popolazioni della Bosnia-Erzegovina;

se in sede internazionale sia intenzionato a promuovere una azione per la difesa dei diritti umani delle popolazioni inermi;

se non ritenga urgente l'invio di un'adeguata forza di interposizione internazionale, sotto l'egida dell'ONU, che sia in grado di fermare il conflitto.

(2-00025) « Gerardo Bianco, Agrusti, Formigoni ».

(1° giugno 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il

Ministro degli affari esteri per conoscere — premesso che 370 deputati hanno sottoscritto la seguente mozione:

« La Camera,

condannando la politica di guerra e razzistica condotta dal regime di Belgrado che, ieri in Croazia, oggi in Bosnia-Erzegovina, massacra popolazioni, costringendo oltre un milione di persone alla condizione di profughi, opprime due milioni di albanesi del Kossovo, distrugge sistematicamente città e monumenti che appartengono alla civiltà umana, semina odio razziale erigendolo a moralità politica e di Stato;

impegna il Governo

ad operare affinché nessun riconoscimento sia conferito in sede internazionale, comunitaria europea e italiana alla nuova entità denominata Repubblica Federale di Jugoslavia; affinché immediatamente sia negato ogni rapporto con i rappresentanti dell'ex Repubblica Jugoslava, rifiutando il principio della continuità fra questa e quella, senza riserve e senza ritardi; affinché si ritiri quindi immediatamente ogni rappresentante presso l'ex Repubblica Jugoslava e tutti i suoi pretesi rappresentanti non siano riconosciuti come tali né come rappresentanti della nuova entità, non riconosciuta e non riconoscibile allo stato degli atti;

ad escludere qualsiasi riconoscimento nelle future trattative di pace alla situazione di fatto di « ridistribuzione etnica » perseguita ed imposta con la guerra, i massacri, il terrore che hanno provocato finora oltre un milione di profughi e ad assicurare il diritto ad un immediato ritorno dei profughi nelle loro terre d'origine, nel quadro degli Stati di appartenenza, riconosciuti dalla comunità internazionale, dalla Comunità europea e dall'Italia; così come ad escludere qualsiasi riconoscimento alla cosiddetta Repubblica federale di Jugoslavia fin quando non riconosca per Costituzione e legge a tutti i

cittadini di Serbia e di Montenegro, a cominciare da quelli di nazionalità albanese, ungherese e del Sangiaccato gli stessi diritti già riconosciuti ai cittadini ed alle minoranze dalle Repubbliche di Croazia, Slovenia e Macedonia;

denunciando inoltre la politica della comunità internazionale, in primo luogo della Comunità europea, come concausa dell'attuale tragedia, come complice degli aggressori e dei razzisti e militaristi che stanno mettendo a ferro e fuoco l'intera ex Jugoslavia; politica questa attuata in violazione — oltre tutto — di ogni norma di diritto internazionale e, per quanto riguarda l'Italia, decisa in dispregio delle delibere e degli indirizzi dettati dal Parlamento; denunciando che con questa politica si stanno ripetendo i tragici, cinici e ciechi errori degli anni Trenta e successivi, nei confronti delle violenze naziste e staliniste;

impegna il Governo

ad intraprendere immediatamente tutte le azioni possibili e necessarie per l'adozione di misure energiche e sanzioni immediate contro l'aggressore e per fermare la guerra, sia nell'ambito delle Nazioni unite che della Comunità europea e della CSCE;

impegna in particolare il Governo:

a richiedere al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite di decretare l'embargo totale nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro, l'interdizione dello spazio aereo e marittimo dell'ex Jugoslavia a qualsiasi velivolo o nave militare, finché l'esercito non si sia ritirato dalla Bosnia ed Erzegovina e dalla Croazia; a richiedere la liberazione immediata di tutti i prigionieri;

ad inviare subito aiuti ai profughi ed ai rifugiati della Bosnia ed Erzegovina e della Croazia;

ad attuare immediatamente quanto stabilito e indicato dalla presente mo-

zione, assicurando inoltre, in ogni modo e con ogni mezzo legalmente possibile, la difesa dei diritti umani, civili, politici degli ex Jugoslavi e una risposta adeguata per battere gli aggressori, isolarli e condannarli per i loro crimini di guerra e comuni » —:

quali iniziative s'intendano assumere per corrispondere in maniera adeguata a questa straordinaria manifestazione di comune volontà politica della maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati.

(2-00052) « Pannella, Bonino, Ciccionesere, Elio Vito, Rapagnà, Taradash ».

(8 giugno 1992).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

le drammatiche vicende interne alle Repubbliche della ex Jugoslavia sono da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale;

l'inevitabile dissoluzione di quello Stato artificiale qual'era la Jugoslavia comporta gravi scontri etnici, che in questo periodo sono particolarmente sanguinosi nella Bosnia-Erzegovina, causati dalla aggressività della Serbia e dai gruppi armati ad essa collegati;

queste vicende di guerra, che colpiscono la popolazione civile ed hanno creato una fiumana di profughi che sono concentrati in Croazia e in Slovenia, si svolgono a poche centinaia di chilometri dall'Italia e in una zona particolarmente importante dell'Europa —:

in che modo l'Italia intenda contribuire all'azione internazionale mirata a fermare la guerra;

se non si ritenga troppo attendista la politica dell'Europa comunitaria che ha a lungo indugiato e sta indugiando nell'assumere decisioni drastiche;

in che modo, visti i vivaci scambi economici dell'Italia con la Serbia, si stia concretizzando l'embargo economico verso questa Repubblica;

quali misure verranno assunte e siano già state disposte per accogliere i profughi e quali appoggi verranno dati alle Repubbliche croata e slovena, impegnate nel gravoso compito di assistenza ai fuggitivi;

quali prospettive si aprano, ad avviso del Governo, per trovare un punto di equilibrio che consenta una civile convivenza fra le Repubbliche dell'ex Jugoslavia e quale ruolo intenda assumere l'Italia in questo senso.

(2-00056)

« Caveri ».

(10 giugno 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso:

che lunedì 8 giugno il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha deciso di inviare un migliaio di « caschi blu » per proteggere l'aeroporto di Sarajevo;

che tale operazione, prevista in quattro fasi, ha il compito di permettere l'arrivo di aiuti umanitari alle popolazioni della Bosnia-Erzegovina;

che è stata anche studiata la possibilità di un blocco totale dei porti dell'ex Jugoslavia nell'Adriatico e l'interdizione dello spazio aereo della Bosnia-Erzegovina all'aviazione serba e a quella dell'ex armata jugoslava;

che, falliti tutti i tentativi diplomatici per por fine alla guerra civile in atto, non si esclude l'intervento di una forza militare internazionale che si interponga tra i belligeranti;

che in questo ultimo caso sorgerebbero notevoli difficoltà per stabilire la composizione di tale forza internazionale visto il rifiuto di alcuni Stati di inviare propri militari in quella regione, il veto

della Serbia a soldati italiani, della Bosnia a quelli greci e dell'Occidente a forze mussulmane;

che nel frattempo il numero dei profughi è in continuo aumento e presto raggiungerà il milione;

che parecchie migliaia di questi profughi sono in Italia e si prevede che molte altre vi giungeranno;

che dopo un primo momento di solidarietà umana, sorgeranno, come è successo nel recente passato con gli albanesi, grossi problemi logistici soprattutto nelle zone a prevalente economia turistica —;

quale sia il parere del Governo sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

se e in che modo il nostro Paese intenda contribuire alla realizzazione di tale risoluzione;

se ritenga esistano ancora spazi per iniziative diplomatiche;

in che modo intenda il Governo prepararsi ad una nuova emergenza profughi prevista per i prossimi mesi;

infine, quale funzione intenda assumere il nostro Paese per contribuire, in un programma di pace, al nuovo assetto delle repubbliche che componevano l'ex Jugoslavia.

(2-00057) « Cariglia, Giorgio Carta, Ciampaglia, Costi, De Paoli, Ferrauto, Ferri, Occhipinti, Paganì, Pappalardo, Romeo ».

(10 giugno 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

in Bosnia-Erzegovina, in seguito alla disgregazione della Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, è in corso un'aspra guerra civile che vede combattere gli uni contro gli altri croati, serbi e musulmani;

i serbi e i croati della Bosnia-Erzegovina cercano di « ripulire » le proprie zone per renderle etnicamente « pure », aiutati in ciò, rispettivamente, dalla Serbia e dalla Croazia;

a loro volta, i musulmani della Bosnia — Erzegovina puntano ad allargare il territorio da essi controllato, con il sostegno sempre più evidente della Turchia;

gli Stati Uniti e la Germania, prima sono intervenute con riconoscimenti unilaterali a singole repubbliche, fuori della ricerca di un accordo generale tra i popoli e gli stati della ex Jugoslavia, e oggi, invece di agire effettivamente per la pace, manovrano essenzialmente per spartirsi nuove sfere di influenza, hanno fatto arrivare armi e mercenari, e hanno appoggiato in molti casi le forze estremiste di varie repubbliche;

in particolare la Germania — la quale ha incoraggiato in ogni modo la creazione di stati — nazione sul territorio della ex-Jugoslavia, — punta con tutta evidenza a creare nei Balcani un'area di influenza economica e politica tale da concretizzare rapidamente la sua rinata vocazione di potenza;

altre potenze — come la Russia e gli Stati Uniti — intendono esercitare una crescente influenza nei Balcani;

gli Stati Uniti, in particolare, utilizzano la crisi bosniaca e l'ONU sulla falsariga della guerra del Golfo — per riaffermare la loro *leadership* sulle altre potenze;

su questa strada, incombe il pericolo che esploda nei Balcani una guerra di vaste dimensioni e che essa investa, come già è avvenuto altre volte nella storia, aree assai più ampie dell'Europa e del Mediterraneo;

in uno scenario come questo, le sanzioni americane deliberate formalmente dall'ONU contro la Serbia sono inadeguate a porre fine alla guerra civile bosniaca che è alimentata da molteplici cause interne e non soltanto da interventi esterni;

inique perché indirizzate contro una soltanto delle potenze coinvolte nella crisi; controproducenti perché esse rischiano di favorire la coesione nazionalistica attorno al potere di Belgrado; strumentali perché volte ad occultare i molteplici disegni delle grandi potenze ormai evidentemente attivi nell'area Balcanica —:

se il Governo non ritenga di dover assumere una linea di coerenza tra principi e pratica ad ogni livello, assumendo immediatamente iniziative coraggiose, anche autonomamente nel contesto europeo e atlantico, per riportare la pace nella ex Jugoslavia e salvare la pace per il nostro paese, esposto in prima linea in questa gravissima crisi;

se non ritenga necessario perseguire con urgenza i seguenti obiettivi:

1) realizzare un « cessate il fuoco » generalizzato e scoraggiare ogni altro conflitto nelle varie aree della ex Jugoslavia;

2) bloccare immediatamente tutte le forniture di armi e di ogni forma di sostegno bellico a tutti i paesi della ex Jugoslavia indistintamente. L'ONU deve sanzionare i paesi trasgressori;

3) tutte le truppe regolari, in primo luogo quelle serbe e croate, devono ritirarsi entro i confini delle loro repubbliche precedentemente definiti nella ex Repubblica Federativa di Jugoslavia;

4) tutte le milizie irregolari devono essere disarmate sotto il controllo delle forze di pace dell'ONU;

5) garantire, anche con adeguate presenze dei caschi blu dell'ONU che cessi ogni eccidio e persecuzione nei confronti delle minoranze etniche dei vari territori;

6) condannare e contrastare tutti i nazionalismi che si scontrano nei Balcani;

7) rifiutare soluzioni sulla crisi bosniaca fondate sulla « purezza etnica »;

8) esercitare la massima pressione politica e diplomatica su tutti i conten-

denti per giungere al più presto ad una reale « cantonalizzazione » della Bosnia — Erzegovina;

9) esercitare pressioni economiche su tutte le potenze che interferiscono nella guerra civile bosniaca;

10) annullare subito le « sanzioni » della Serbia — Montenegro, escluso il blocco sulle armi che va esteso a tutte le repubbliche della ex Jugoslavia;

11) accettare e riconoscere tutti i processi di autodeterminazione dei popoli democraticamente sanciti sul territorio della ex Jugoslavia;

12) procedere subito al riconoscimento internazionale di tutte le repubbliche che ne hanno fatto richiesta con la verifica del voto popolare, essendo questa la condizione inderogabile per poter riprendere una qualsiasi trattativa di pace;

13) escludere tassativamente ed in modo esplicito ogni forma di intervento militare nei Balcani, sotto qualsiasi sigla internazionale o nazionale, e in qualunque forma venga proposto;

14) favorire la sicurezza di ogni repubblica, il pieno esercizio delle libertà democratiche e i diritti delle minoranze, anche con adeguate autonomie, in un quadro di forme nuove di intesa e di collaborazione difficile certo da ricercare e da avviare ma essenziale per ricostruire nell'area pace e stabilità.

(2-00058) « Garavini, Galante, Manisco, Russo Spena, Dorigo, Bacciardi, Melandri, Lucio Magri, De Pasquale ».

(10 giugno 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

le violenze e le stragi in Bosnia Erzegovina sembrano preludere ad una brutale divisione della Bosnia riservando uno spazio ridotto alla popolazione musul-

mana e annullando la possibilità di continuare a vivere in regioni miste dal punto di vista etnico;

la situazione della ex Jugoslavia continua ad aggravarsi e cresce il rischio di una ulteriore internazionalizzazione del conflitto militare (il Presidente della Bosnia ha avanzato la richiesta di un intervento militare esterno); oltre a condurre azioni militari in Bosnia, l'esercito serbo continua ad occupare zone territorialmente appartenenti alla Croazia, continua ad imporre in Kossovo l'oppressione di due milioni di albanesi; la Macedonia su richiesta della Grecia è stata riconosciuta sotto altro nome e la Grecia ne ha chiuso le frontiere per la parte confinante; vi sono richieste da parte della Bosnia di un intervento militare della Turchia con crescenti rischi di ulteriore aggravamento ed allargamento del conflitto;

a fronte dell'aggravarsi della situazione nell'ex Jugoslavia la stessa decisione dell'ONU, non ancora attuata, di inviare un contingente di « caschi blu » per garantire l'apertura dell'aeroporto di Sarajevo appare insufficiente, così come del tutto inadeguata è l'iniziativa diplomatica e di pace da parte della CEE;

l'accettazione senza riserve dei principi della CSCE è una condizione preliminare al riconoscimento di qualsiasi nuovo stato in Europa: in particolare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze etniche così come il diritto dei rifugiati di rientrare nelle loro città di origine;

la cosiddetta « Repubblica Federale di Jugoslavia », proclamata dalla Serbia e dal Montenegro, non può essere considerata come la continuazione della ex Jugoslavia e per il momento i presupposti per un suo riconoscimento non sussistono, almeno finché essa non garantirà a tutti i cittadini di Serbia e Montenegro tutti i diritti civili ed umani e la tutela delle minoranze, finché non cesserà di svolgere azioni militari fuori dai propri confini, finché non consentirà di stabilire autodeterminazione e pacifica convivenza in Bo-

snia-Erzegovina, in Kossovo e nella Vojvodina —;

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere al fine di:

1) operare per la cessazione dei conflitti armati, per una pace stabile basata sulla pacifica convivenza, il rispetto dei diritti civili, umani, delle minoranze, l'autodeterminazione di tutti i popoli della ex Jugoslavia;

2) richiedere all'ONU un più deciso e consistente schieramento di interposizione e di garanzia dei « caschi blu »;

3) verificare la reale applicazione di un rigido *embargo* contro ogni tipo di fornitura militare (o comunque utilizzabile per scopi militari) nei confronti di tutte le parti in conflitto nella ex Jugoslavia fino a quando non si sia verificata una situazione di pace, di rispetto dei diritti umani e civili e di quelli delle minoranze di tutte le repubbliche;

4) esercitare direttamente e nelle sedi CEE ed ONU, una pressione politica internazionale per la liberazione immediata di tutti i prigionieri;

5) promuovere una delegazione europea per visitare i campi di detenzione in Serbia ed in Croazia, per controllare il numero effettivo dei prigionieri e le loro condizioni, per sollecitare l'applicazione del principio dello scambio globale per i prigionieri civili e per controllare l'effettiva esistenza di garanzie processuali per i prigionieri militari;

6) intensificare l'invio di aiuti, in particolare alimentari e sanitari, alle popolazioni della Bosnia-Erzegovina, operando perché si apra un corridoio internazionale per l'invio di questi aiuti umanitari, perché sia di nuovo possibile agli organismi internazionali svolgere il proprio ruolo di controllo sulla distribuzione di questi aiuti, per consentire l'evacuazione dei profughi;

7) permettere l'ingresso, il soggiorno nel nostro paese dei rifugiati provenienti dalle zone di conflitto ed attri-

buire lo stato di rifugiato politico a coloro che non hanno accettato l'arruolamento o si siano rifiutati di partecipare ad azioni militari nei paesi della ex Jugoslavia;

8) escludere nelle future trattative di pace qualsiasi riconoscimento alla situazione di fatto che si è creata, di « ridistribuzione etnica » perseguita ed imposta con la guerra;

9) ritirare immediatamente da Belgrado ogni rappresentante diplomatico italiano presso l'ex Repubblica Jugoslava, non riconoscere i suoi pretesi rappresentanti in Italia né come tali, né in quanto rappresentanti della nuova entità, non riconosciuta e non riconoscibile allo stato degli atti;

10) riconoscere la Repubblica di Macedonia con il suo nome, viste le garanzie di intangibilità delle frontiere che essa ha dato a più riprese.

11) favorire da parte dell'ONU e, in particolare dell'UNESCO, un intervento diretto a salvaguardia del patrimonio storico artistico ed architettonico della ex Jugoslavia;

quali siano in modo dettagliato, la situazione reale e i bisogni dei profughi provenienti dai territori della ex Jugoslavia e il piano degli interventi umanitari adottati o in via di adozione da parte del Governo italiano.

(2-00059) « Crippa, Apuzzo, Bettin, Boato, De Benetti, Giuliani, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Rutelli, Scalia, Turroni ».

(10 giugno 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la politica del Governo italiano sull'emergenza Jugoslavia è stata caratterizzata nelle ultime settimane da una peri-

colosa passività e da una grave contraddittorietà;

le scelte operate del ministro per gli affari esteri (fino a pochi mesi fa sostenitore con forza delle ragioni della Jugoslavia federale) sono state rapidamente ribaltate;

la decisione dell'*embargo* obbedisce ad una cultura politica della forza a cui l'Italia avrebbe dovuto opporre un'intransigente cultura di pace;

l'*embargo* ha avuto fino ad oggi una ricaduta soltanto sulle popolazioni civili, senza alcun effetto significativo sulle scelte politiche della nomenclatura serba;

lo strumento dell'*embargo* continua ad essere adoperato dalla comunità internazionale a senso unico, soltanto contro le nazioni non omogenee al nuovo ordine internazionale auspicato dal presidente Bush;

le ragioni del conflitto e la sua dinamica, ormai frantumata in una logica di guerra fra bande, non consentono facili giudizi né semplici equazioni sui torti e le ragioni di questa guerra;

le iniziative più specifiche e più urgenti da assumere riguardano centinaia di migliaia di profughi — croati, serbi, musulmani — che la violenza della guerra ha costretto alla fuga;

il nostro Governo continua ad esprimere un'assoluta inerzia diplomatica nei confronti delle Nazioni Unite e, più in generale, della comunità internazionale —:

se non ritenga opportuno attivarsi per predisporre — coinvolgendo gli enti locali — strutture di accoglienza in Italia e d'intervento umanitario nei campi profughi oltre frontiera, per affrontare l'emergenza dei rifugiati;

se non intenda svolgere un'intransigente iniziativa diplomatica per ottenere l'immediata sospensione dell'*embargo* nei confronti delle popolazioni serbe;

se e quando interverrà presso il governo degli Stati Uniti per esprimere l'as-

soluta disapprovazione dell'Italia verso qualsiasi ricorso alla forza come strumento di soluzione della vertenza iugoslava;

se il Governo intenda intervenire presso le Nazioni Unite affinché ci si mobiliti sul piano politico e diplomatico per arrivare ad un immediato « cessate il fuoco » e per affrontare la vertenza iugoslava con gli strumenti del diritto internazionale e del dialogo politico.

(2-00060) « Fava, Bertezzolo ».
(10 giugno 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il tragico approfondirsi della crisi in atto nella ex Jugoslavia comporta sempre maggiori perdite di vite umane e di beni materiali, provoca immani sofferenze a popolazioni inermi, calpesta ogni diritto umano, provoca la distruzione indiscriminata e sovente deliberata di monumenti di inestimabile valore per la storia d'identità civile e religiosa dei popoli coinvolti nella guerra e dell'intera Europa;

appaiono del tutto inaccettabili gli interventi armati dell'esercito serbo e di milizie paramilitari croate nel territorio della Bosnia Erzegovina, così come appaiono inaccettabili le iniziative unilaterali della nuova entità proclamatisi Repubblica Federale Jugoslava miranti alla spartizione della Bosnia Erzegovina;

l'Italia, per la sua collocazione, per motivi politici e culturali, per legami storici e per gli intensi rapporti economici con le regioni trascinate nel conflitto è direttamente interessata a che l'ONU, la CEE, la CSCE, mettano in opera tutte le iniziative atte a scongiurare la « libanizzazione » di una regione tanto vicina, che avrebbe le più negative conseguenze per l'ordine europeo internazionale;

l'ONU, seppure tardivamente, attraverso l'*embargo* e l'invio dei « caschi blu »

sta operando un serio tentativo per la pacificazione della regione;

recenti rapporti di Amnesty International, di Helsinki Watch e della CRHI hanno segnalato l'esistenza di centinaia di civili rinchiusi in campi di detenzione in Serbia, Voivodina e Croazia —:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare in sede ONU, CEE, CSCE, perché si utilizzino tutti gli spiragli di negoziato che portino immediatamente al ritiro di tutte le truppe militari serbe e paramilitari croate dalla Bosnia; al ritiro delle truppe serbe dalle zone occupate dalla Croazia; all'immediato cessate il fuoco; al riconoscimento dei confini attuali tra le Repubbliche della ex Jugoslavia; all'impegno di ogni Repubblica a riconoscere e garantire a ciascuna comunità etnica e religiosa tutti i diritti civili individuali e collettivi e valorizzando i caratteri pluri-etnici e pluriculturali;

in quale modo il Governo italiano intenda sostenere l'operato delle forze di interposizione dell'ONU e l'attività degli organismi di assistenza ai profughi e ai rifugiati, per evitare altre forme di intervento militare esterno che rappresenterebbero un elemento di aggravamento della crisi e di una sua possibile incontrollabile estensione;

in quale modo il Governo italiano intenda attuare, nell'ambito delle proprie sovrane attribuzioni, un rigoroso *embargo* secondo gli indirizzi dell'ONU, in particolare di ogni fornitura di armi e materiale bellico nei confronti di tutte le parti in conflitto e a disporre indagini volte a perseguire ogni violazione della legge nazionale sul commercio delle armi eventualmente commessa in occasione di questo conflitto;

se il Governo italiano intenda chiedere che la CEE intensifichi l'azione di solidarietà materiale nei confronti delle popolazioni colpite dalla guerra, operando per l'apertura di un corridoio internazionale a questo fine;

in quale modo il Governo ritenga di valorizzare la disponibilità dichiarata e l'impegno già attivato da parte di enti locali, forze sociali e sindacali sul terreno della solidarietà concreta, realizzando un coordinamento operativo con i Ministeri e gli organismi competenti, in particolare per quanto riguarda l'ospitalità dei bambini profughi;

come intenda provvedere, per quanto di propria competenza, a garantire asilo politico e adeguata assistenza a tutti coloro che rifiutando la scelta delle armi cerchino rifugio nel nostro Paese, nonché alle loro famiglie;

se ritenga di sostenere in sede internazionale, presso i governi della regione, la richiesta di amnistia per i disertori.

(2-00064) « D'Alema, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Pellicani, Marri, Ciabbari, Petruccioli ».

(10 giugno 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri degli esteri e della difesa, per sapere — premesso che:

il conflitto in corso nelle repubbliche ex jugoslave costituisce un pericolo per la stabilità e la sicurezza di tutta la regione balcanica, che non può lasciare indifferente l'Europa e tanto meno il nostro paese, situato a brevissima distanza dalla zona dei combattimenti;

maggiore responsabile del conflitto, benché altre parti non siano esenti da colpe, è senza dubbio la dirigenza serba, che ha condotto una politica aggressiva verso gli altri gruppi etnici;

le sanzioni decise dall'ONU non hanno finora portato alla cessazione degli scontri, ma senza dubbio hanno contribuito a far mutare atteggiamento alle autorità di Belgrado, oggi costrette a

prendere le distanze delle forze più oltranziste —:

che cosa intenda fare il Governo per rendere più efficace l'*embargo* previsto dalla risoluzione 757 del 30 maggio 1992 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e in particolare se abbia considerato a livello tecnico e politico l'eventualità che la Marina Militare partecipi all'organizzazione di un blocco navale nei confronti dei porti del Montenegro federato alla Serbia;

quali misure abbia predisposto il Governo per prestare la necessaria assistenza ai civili in fuga dalle zone dove si combatte, e quali iniziative abbia preso per sollecitare un impegno di *partners* europei in questo senso;

quale contributo intenda dare il Governo all'operazione di riapertura dell'aeroporto di Sarajevo, decisa dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e ad eventuali altre iniziative che le Nazioni Unite e la Cscce potrebbero assumere per favorire la cessazione degli scontri ed alleviare le sofferenze della popolazione;

quale linea si proponga di seguire il Governo in campo diplomatico, per sollecitare la riapertura del dialogo tra le parti in conflitto, e favorire il raggiungimento di una soluzione fondata sul rispetto dei diritti umani e tale da non costituire riconoscimento di qualsiasi modificazione unilaterale delle frontiere, sia come risultato di situazioni di fatto che di « redistribuzione etnica » imposta con le armi;

se il Governo italiano non intenda, *rebus sic stantibus*, procedere al ritiro della rappresentanza diplomatica del nostro paese presso Belgrado, e alla chiusura della rappresentanza diplomatica della ex Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia presso le nostre autorità.

(2-00065) « Gorgoni, La Malfa, Giuseppe Galasso, Guglielmo Castagnetti, Pellicani ».

(10 giugno 1992).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

a 47 anni dalla conclusione della seconda guerra mondiale un nuovo violento conflitto sta massacrando e devastando popoli e regioni particolarmente vicini ai popoli della Repubblica italiana per motivi culturali, geografici, istituzionali, distruggendo, assieme ad eccezionali patrimoni fisici e morali di cultura veneta, anche patrimoni che sono dell'intera umanità, giungendo ad estremi di barbarie e di freddamente calcolata efferatissima crudeltà, che tendono a superare quelli raggiunti durante la seconda guerra mondiale;

nell'arco degli ultimi 18 mesi la politica del Governo italiano ha dato, ai più diversi osservatori, pressoché sistematicamente un'impressione di aver voluto — seppure al di là di elaborate cortine fumogene — andare incontro ai sia pur compositi interessi del regime di Belgrado (già coinvolto in un pesante traffico di armi e mercenari tra l'ovest e l'est) e dei suoi più alti vertici militari, giungendo — ora furtivamente, ora grossolanamente — ad interferire, a slealmente frenare ed a bloccare importanti azioni di pace sviluppate dalla Comunità Alpe Adria, ed in particolare dal Consiglio Regionale del Veneto, l'attuale Senato Veneto (che lo scorso autunno, con voto unanime, si era autoconvocato in Dubrovnik, offrendosi così quale ostaggio permanente di altissima rappresentatività e dignità, in Dubrovnik come anche lungo qualsiasi altro teatro di guerra) e ciò con pieno nullaosta, e garanzie, da parte delle autorità di Zagabria e Dubrovnik;

anche osservatori neutrali ed extra-europei ritengono il ruolo ed i movimenti

del Ministro degli esteri della Repubblica italiana in lungo ed in largo lungo gli scenari della ex Jugoslavia e della Comunità Europea piuttosto ambigui —:

in considerazione di quali motivi, ragioni, calcoli, il Governo della Repubblica italiana abbia ritenuto vantaggioso il voler seguire — nell'arco dell'anno 1991 e di questa prima metà dell'anno 1992 relativamente alla legittima volontà dei popoli della Croazia, della Bosnia Erzegovina, del Kossovo, della Macedonia, della Voivodina, del Montenegro, della Serbia e della Slovenia, oltre che delle relative minoranze, non escluse quelle di lingua veneta, legittima volontà al rispetto dei propri diritti fondamentali, e soprattutto all'autogoverno ed alla democrazia — percorsi tutt'altro che lineari e limpidi ma anzi oltremodo tortuosi e sdruciolevoli, artatamente e grottescamente dissimulati, scarsamente comprensibili alle persone di media cultura e difficilmente condivisibili da parte degli uomini semplici ed onesti, percorsi e sentieri labirintici a tratti sinistramente illuminati dai *lapsus* del Ministro degli esteri della Repubblica italiana e dalle sue contraddizioni, al punto da sembrare di voler masochisticamente dar corpo, fino a voler quasi con singolare generosità avallare le interpretazioni più maliziose avanzate da parte degli ambienti giornalistici più spregiudicati, di intelligenza (ideologica?, commerciale?) con il regime « socialista » di Belgrado;

quali concreti impegni (anche di ordine militare, giacché è la nostra stessa civiltà europea, di più, è la nostra stessa natura umana ad essere attaccata ed oltraggiata) intenda ora assumersi per favorire soluzioni di pace, di salvezza fisica e morale, di coerenza europeista, di civiltà.

(2-00067)

« Rocchetta ».

(11 giugno 1992).

Interrogazioni:

PARIGI, TREMAGLIA, FINI, BERSELLI e TATARELLA. — *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e l'immigrazione.* — Per sapere — premesso che:

le feroci lotte tribali, secolare costante del mondo slavo-balcanico, da sempre sospingono i gruppi perdenti verso l'occidente europeo;

alcuni di questi gruppi hanno voluto considerare, e tutt'ora infondatamente considerano, terra di loro origine i punti di antico arrivo: così, quei pochi slavi che, da tempo, si aggirano nella Venezia Giulia e nel Friuli Orientale;

altri gruppi, più recentemente, hanno invece espulso gli antichi abitanti di origine euganea, venetica, latina e veneta, insomma quelle centinaia di migliaia di italiani che, sopravvissuti alla ferocia delle orde titine, furono drammaticamente costrette all'esodo dall'Istria e dalla Dalmazia;

essendo questa la verità storica, più che meravigliare l'attuale fuga dei balcanici verso l'occidente, deve preoccupare la potenziale destabilizzazione conseguente ad una loro massiccia e duratura presenza in territorio italiano, presenza che, invece, compete *in toto* a Slovenia e Croazia le quali, semmai, potranno ottenere dalle nazioni europee un concorso finanziario direttamente proporzionale al diverso impegno che le singole nazioni hanno posto nel sostenere lo sconfessato principio in forza del quale solo la indipendenza di quelle repubbliche avrebbe favorito equilibrio e pace nella tormentata area balcanica —;

se il Governo intenda agire secondo il criterio della limitazione temporale e quantitativa del soggiorno in Italia dei profughi provenienti dalla ex Jugoslavia, con accollo del mantenimento degli stessi in Croazia ed in Slovenia e con ripartizione tra le nazioni europee dei relativi oneri, ma in diretto rapporto al diverso

impegno da ognuna profuso nel sostenere e riconoscere l'indipendenza delle citate repubbliche. (3-00085)

(9 giugno 1992).

BATTISTUZZI, RAFFAELE COSTA, MARTUCCI, PATUELLI, ATTILIO SANTORO, SCARFAGNA e SGARBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

quali siano le notizie in possesso del Governo circa i risultati sortiti fino a questo momento dalle sanzioni adottate dall'ONU e dalla CEE contro il regime di Belgrado e, in particolare, circa la situazione esistente nella Bosnia-Erzegovina, la cui capitale, Sarajevo, continua ad essere sottoposta a massicci bombardamenti, nonostante la tregua sia entrata formalmente in vigore, in spregio ai più elementari diritti umani della popolazione civile;

se e quali iniziative siano state sollecitate dal Governo o risultino al medesimo previste da parte delle Nazioni Unite e della Comunità Europea per lo sblocco dell'aeroporto di Sarajevo, necessario per rendere operative le decisioni già adottate, allo scopo di porre termine all'agonia della capitale bosniaca e di coloro che ancora vi si trovano;

quale sia l'atteggiamento del Governo circa la neo « Repubblica federale di Jugoslavia », comprendente la Serbia e il Montenegro, il cui tentativo di essere considerata ai fini internazionali la legittima erede dell'ex Repubblica jugoslava deve essere, ad avviso degli interroganti, impedito allo stato attuale delle cose;

infine, come si intendano effettuare gli interventi di carattere straordinario diretti a fronteggiare le necessità di soccorso e di assistenza degli sfollati nei territori dell'ex Jugoslavia e di quelli accolti nel territorio del nostro paese, interventi per i quali è stata autorizzata la spesa di 125 miliardi di lire per l'anno 1992 con il recente decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301. (3-00087)

(10 giugno 1992).

ANDÒ, INTINI, BUFFONI, CERUTTI, BREDI e ARTIOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che:

la grave situazione in Bosnia Erzegovina è caratterizzata da un intollerabile livello di violenza, del quale sono soprattutto responsabili le forze irregolari serbe e le autorità di Belgrado;

gli omicidi, le deportazioni di popolazioni, i bombardamenti e le azioni di ostacolo ai soccorsi internazionali perpetrati dalle forze serbe vanno condannati e arrestati attraverso un deciso impegno della comunità internazionale;

occorre ricreare le condizioni per la definizione di un assetto pacifico e di cooperazione tra i popoli della Jugoslavia nel rispetto delle loro decisioni democraticamente espresse e dei principi, definiti nell'ambito delle Nazioni Unite e della CSCE, di integrità territoriale degli Stati e di tutela delle minoranze, dei gruppi nazionali ed etnici e dei diritti dell'uomo, nel contempo esprimendo solidarietà agli osservatori e alle forze di pace della Comunità europea e dell'ONU operanti in Jugoslavia —:

se non intenda proseguire nell'azione intrapresa nell'ambito della Comunità europea, della CSCE e delle Nazioni Unite per indurre il governo di Belgrado — mantenendo le attuali appropriate misure sanzionatorie — ed ogni altra parte coinvolta nelle ostilità al rispetto dell'integrità territoriale di tutte le Repubbliche, alla cessazione delle ostilità e di ogni azione di violenza sulle popolazioni civili, sui loro beni e sul loro patrimonio storico, culturale e religioso, all'arresto di ogni azione tale da favorire l'intensificazione del conflitto;

quali iniziative concrete s'intendano promuovere per una ripresa di un dialogo che nel quadro della Conferenza di pace e delle altre iniziative promosse dalla Comunità europea conduca ad un assetto di convivenza civile tra le popolazioni della Bosnia Erzegovina e tra tutti i popoli e gruppi nazionali ed etnici delle Repubbli-

che jugoslave in conformità ai principi e alle regole della CSCE e delle Nazioni Unite. (3-00090)

(10 giugno 1992).

CALZOLAIO, COLAIANNI, CRIPPA, DORIGO, INGRAO, RONCHI, SENESE, TRABACCHINI, PAISSAN, PECORARO SCANIO e GIUNTELLA ROZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il brutale confronto fra diversi nazionalismi nella Bosnia Erzegovina comporta perdite sempre maggiori di vite umane e di beni materiali, calpesta ogni diritto umano, produce immani sofferenze a popolazioni inermi, provoca la distruzione indiscriminata e sovente deliberata di monumenti di inestimabile valore per la storia e l'identità culturale dei popoli coinvolti nella guerra e dell'intera Europa;

a fronte di un numero di profughi dalle zone del conflitto finora valutato dall'ONU in 1.451.000, l'Italia ha accolto sul proprio territorio solo 1.700 persone;

è maturato, anche nel nostro paese, un forte sentimento di preoccupazione e di angoscia, che si è espresso in una crescente mobilitazione del movimento pacifista, degli enti locali, di comunità varie, trovando nell'assemblea svoltasi a Padova il 7 giugno scorso un momento importante di riflessione e di proposta;

il pur tardivo tentativo dell'ONU per la pacificazione della regione non ha tenuto conto del rapporto del Segretario generale dell'Organizzazione che indicava, in questa crisi, responsabilità ulteriori rispetto a quelle indubitabili della Serbia;

secondo quanto riferito dalla stampa, la NATO starebbe attivandosi per assicurare il rispetto delle risoluzioni dell'ONU relative alla regione —:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare in tutte le sedi internazionali per porre termine al conflitto ed ottenere nell'immediato il ritiro di tutte

le milizie, regolari o irregolari, serbe o croate, dal territorio della Bosnia-Erzegovina;

se e in che modo il Governo intenda opporsi al ventilato intervento della NATO nella regione o ad altre forme di intervento militare esterno;

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che le sanzioni già deliberate dall'ONU si traducano in un ostacolo o peggior in un blocco degli interventi umanitari a favore delle popolazioni, come denunciato dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati;

quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare che dette sanzioni assumano il carattere di un intervento parziale che, anziché spegnere il conflitto, alimenti volontà di rivincita di una delle parti;

quali iniziative il Governo intenda assumere a sostegno delle forze democratiche e di pace del crescente movimento di opposizione in Serbia;

quali iniziative il Governo intenda assumere a sostegno della richiesta di

amnistia per i disertori da tutti gli eserciti coinvolti e il rispetto dei diritti civili e umani in tutte le Repubbliche;

quali impegni il Governo intenda assumere per un'ulteriore adeguata accoglienza dei profughi nel nostro paese e in particolare per garantire la tutela e l'accoglienza a chi rifiuta la scelta delle armi;

quali garanzie intenda dare il Governo affinché gli aiuti inviati siano equamente distribuiti a profughi e popolazioni colpite di tutte le etnie, religioni e provenienze, qualunque sia la zona in cui essi hanno trovato rifugio;

quali impegni intenda assumere il Governo perché nella gestione degli aiuti venga data priorità a enti e organizzazioni umanitarie e non governative e valorizzato il contributo del volontariato e della società civile;

quali iniziative il Governo intenda assumere per l'embargo totale delle armi a tutte le parti in conflitto. (3-00093)

(11 giugno 1992).

COMUNICAZIONI

**Missione valevole nella seduta
del 17 giugno 1992.**

Silvestri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 3 giugno 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FIORI: « Ordinamento della professione di tributarista » (933);

MAZZUCONI: « Modifiche e integrazioni alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi ed indennità agli amministratori locali » (934);

CARELLI e MASINI: « Istituzione dell'organico di attività psicopedagogica nella scuola elementare » (935);

SANESE ed altri: « Istituzione del sistema italiano di certificazione » (936);

SANESE ed altri: « Legge quadro sull'attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti e di indumenti, smacchiatura, stireria ed imprese affini » (937);

SANESE ed altri: « Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante la disciplina dell'attività di estetista » (938);

CARLO CASINI e NICOTRA: « Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti elementari delle scuole statali del personale dipendente dai comuni che abbia svolto attività scolastiche integrative » (939);

CARLO CASINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, per quanto concerne

la prevenzione dell'aborto volontario con particolare riguardo al funzionamento dei consultori » (940);

CARLO CASINI ed altri: « Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza » (941);

CARLO CASINI e NICOTRA: « Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero in qualità di agente o funzionario delle Comunità europee » (942);

CARLO CASINI: « Norme sul riordinamento delle attività geografiche nazionali » (943);

CARLO CASINI: « Nuove norme sui Consigli giudiziari » (944);

CARLO CASINI: « Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano » (946);

PELLICANÒ ed altri: « Programma nazionale energia e clima globale » (947);

TATARELLA ed altri: « Equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato » (948);

GHEZZI ed altri: « Norme per l'esercizio dell'opzione fiscale in materia di spese per la difesa militare e di contenimento della spesa per armamenti ed istituzione del Dipartimento per la difesa civile non armata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (949);

CARLO CASINI: « Estensione agli ex dipendenti ENPAS soccombenti nelle cause definite con sentenze passate in giudicato, degli effetti dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 1986, n. 45, ai fini del cumulo di trattamenti pensionistici » (950);

POGGIOLINI: « Modifica dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio » (951);

POGGIOLINI: « Norme per la costituzione di organismi di consultazione e di coordinamento tra gli ordini e i collegi professionali » (952);

POGGIOLINI: « Disciplina della professione di dottore naturalista » (953);

POGGIOLINI: « Norme per l'introduzione dell'educazione alla salute e dell'informazione sessuale nella scuola pubblica » (954);

POGGIOLINI: « Norme sulla riproduzione assistita e sulla ricerca scientifica in campo genetico » (955).

In data 4 giugno 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SBARBATI CARLETTI ed altri: « Introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nella scuola media » (957);

FINI ed altri: « Riconoscimento del grado di ufficiale a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento dei battaglioni d'istruzione mobilitati dell'esercito nell'anno 1943 » (958);

TISCAR: « Norme per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati per la costituzione dei ruoli dei docenti specializzati e per la ristrutturazione dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista » (959);

POTI: « Modifica del sistema elettorale » (960);

POTI: « Norme sul servizio nazionale di difesa » (961);

TATARELLA: « Modifica dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, sulla ineleggibilità a parlamentare dei consiglieri regionali » (962);

TATARELLA: « Sospensione dell'iscrizione ai partiti politici dei sindaci, dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei presidenti delle giunte regionali durante il mandato amministrativo » (963).

BREDA: « Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia » (964).

In data 5 giugno 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SAVIO: « Norme per il reclutamento e la formazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico » (965);

SAVIO e BOTTA: « Nuovo assetto viario nel bacino del fiume Adige » (966);

FIORI: « Modifica dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, in materia di miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (967).

In data 8 giugno 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CARLO CASINI: « Norme a tutela dell'embrione umano » (968);

STRADA ed altri: « Norme per la riconversione ad usi civili delle aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento » (969);

STRADA ed altri: « Istituzione del Fondo speciale per interventi di riconversione ad usi civili delle imprese produttrici di materiali di armamento » (970);

STRADA ed altri: « Costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio sulle produzioni di materiali di armamento e sulla riconversione a scopi civili del settore » (971).

In data 9 giugno 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NICOTRA: « Aumento dell'assegno straordinario a vita irreversibile agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare » (973);

NICOTRA ed altri: « Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i periti industriali » (974);

NICOTRA e CARLO CASINI: « Modifiche agli articoli 192, 360, 364, 392, 431, 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, in materia di assunzione e di utilizzazione della prova » (975);

NICOTRA ed altri: « Delega al Governo per la disciplina delle professioni intellettuali » (976);

NICOTRA ed altri: « Norme per la tutela dei bambini fino a tre anni figli di genitori appartenenti a particolari categorie a rischio » (977);

NICOTRA ed altri: « Disciplina delle competenze professionali in materia di perizie e di valutazione dei danni causati da sinistri di qualunque natura » (978);

NICOTRA: « Modifica dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente la possibilità, per talune categorie di detenuti, di tenere colloqui con il coniuge o il convivente senza controllo visivo » (979);

NICOTRA ed altri: « Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernenti la diffusione di notizie con il mezzo televisivo » (980);

NICOTRA ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, in materia di funzioni professionali degli iscritti all'albo

dei ragionieri e periti commerciali » (981);

NICOTRA: « Estinzione degli usi civici e dei diritti di godimento promiscuo e soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici » (982);

PELLICANÒ ed altri: « Disciplina delle banche dati personali ad elaborazione informatica e norme per la tutela degli individui in termini di riservatezza e diritto di informazione » (983).

In data 10 giugno 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PARLATO: « Norme per garantire la gratuità dei mezzi di trasporto agli studenti pendolari » (984);

PARLATO: « Istituzione della graduatoria nazionale ad esaurimento dei concorrenti dichiarati idonei nei concorsi per le scuole elementari e materne » (985);

MACERATINI ed altri: « Differimento della data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile » (986);

PARLATO e CARADONNA: « Norme in materia di sgravio contributivo a favore delle aziende a carattere stagionale del Mezzogiorno » (988);

PIRO ed altri: « Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti » (989);

SERVELLO ed altri: « Modifica al regime sanzionatorio di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (990);

GARGANI: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione delle sentenze penali di condanna » (991);

SOSPIRI: « Interventi straordinari in favore della città di Chieti » (992);

SOSPURI: « Elevazione del limite di età per la partecipazione dei medici ai concorsi pubblici » (993);

SOSPURI: « Modifica all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente la possibilità di frequenza da parte degli alunni di una stessa classe per più di due anni » (994).

In data 11 giugno 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GORGONI: « Norme concernenti l'organizzazione delle Forze armate della Repubblica, l'istituzione del Servizio nazionale civile e il volontariato femminile » (995);

ADOLFO BATTAGLIA ed altri: « Norme per la privatizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » (996);

ADOLFO BATTAGLIA ed altri: « Norme sul riordinamento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) e modifiche alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita » (997);

PELLICANO ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi » (998);

VITI: « Nuovo ordinamento della scuola dell'infanzia » (999);

POGGIOLINI: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo » (1000);

DIANA: « Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali » (1001);

BREDA: « Modifica all'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione e snellimento delle procedure di riscossione delle indennità di accompagnamento per i cittadini handicappati » (1002);

BREDA: « Modifica alla disciplina degli interventi della GEPI SpA » (1003);

BREDA: « Nuove norme sulle concessioni demaniali » (1004);

AUGUSTO BATTAGLIA e **BEEBE TARANTELLI:** « Nuove norme in materia di procedimento per convalida di sfratto » (1005);

SANESE ed altri: « Modifiche all'articolo 317 del codice della navigazione e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per favorire la installazione di un doppio propulsore anche sulle navi da trasporto passeggeri inferiori a 100 tonnellate di stazza » (1006);

BERSELLI ed altri: « Introduzione dell'articolo 626-bis del codice penale, concernente il reato di borseggio » (1007);

BERSELLI ed altri: « Norme per l'esonero dal pagamento delle tasse e soprattutto in caso di mancata annotazione della perdita di possesso di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico » (1008);

ITALICO SANTORO ed altri: « Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso turistico ed aventi rilevanza e notorietà nazionale » (1009);

ENRICO TESTA: « Norme in materia di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di immobili per motivi di interesse generale, di vincoli urbanistici e di contributi afferenti le concessioni edificatorie » (1010).

In data 12 giugno 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PIERMARTINI: « Estensione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente riordinamento delle ex carriere speciali, a talune categorie del personale delle soppresses carriere di concetto delle amministrazioni dello Stato » (1012);

PARLATO: « Istituzione dell'anagrafe delle imprese del Meridione di Italia » (1013);

FRONZA CREPAZ ed altri: « Linee di indirizzo per una politica per la famiglia » (1014);

FRONZA CREPAZ ed altri: « Misure urgenti per l'istituzione di servizi in favore delle persone anziane » (1015);

FRONZA CREPAZ ed altri: « Modifica all'articolo 2120 del codice civile, concernente la possibilità di frazionamento dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto » (1016);

DEL BUE: « Disposizioni per la riforma dei partiti e norme sul finanziamento della vita politica » (1017);

TREMAGLIA ed altri: « Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine » (1018);

FRONZA CREPAZ: « Riconoscimento del valore sociale della maternità ed estensione della relativa indennità a tutte le donne che non godano di analoghi trattamenti » (1019);

MARTINAT ed altri: « Nuove norme per gli appalti di opere pubbliche » (1020);

SERVELLO ed altri: « Istituzione della giornata nazionale del ricordo » (1021);

In data 15 giugno 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RAFFAELE COSTA: « Incentivi per la realizzazione di impianti di innervamento artificiale » (1022);

GORGONI ed altri: « Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti » (1023);

BRUNETTI ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (1024).

In data 16 giugno 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FRONZA CREPAZ ed altri: « Ulteriori disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche » (1025);

BATTISTUZZI: « Norme per la disciplina dei sondaggi d'opinione » (1026);

FIORI: « Modifica della legge 7 agosto 1990, n. 239, in materia di collocamento fuori ruolo dei professori universitari associati » (1027);

IMPOSIMATO ed altri: « Norme in materia di appalti di opere e servizi pubblici e di forniture alla pubblica amministrazione » (1028);

SBARBATI CARLETTI: « Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale di Urbino, nonché del territorio dei comuni dell'area culturale del ducato di Montefeltro e Della Rovere » (1029).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

In data 3 giugno 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

CARLO CASINI e NICOTRA: « Modifiche agli articoli 83 e 85 della Costituzione, al fine di consentire la partecipazione dei membri italiani del Parlamento europeo alla elezione del Presidente della Repubblica » (945).

In data 8 giugno 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

GOTTARDO: « Introduzione dell'articolo 4-bis della Costituzione per garantire il diritto all'alloggio » (972).

In data 10 giugno 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

BOSSI ed altri: « Modifiche all'articolo 27 della Costituzione » (987).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 4 giugno 1992 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE del 13 giugno 1988 e 89/604/CEE del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni » (956).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di proposte
di modificazione al regolamento.**

In data 27 maggio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento della Camera dei deputati:

ALTISSIMO ed altri: « Modificazione all'articolo 121 del Regolamento, concernente l'esame del disegno di legge finanziaria » (doc. II, n. 2).

In data 3 giugno 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento della Camera dei deputati:

SACCONI: « Modificazioni al capo XXVII del Regolamento, in materia di esame del disegno di legge finanziaria,

del bilancio e dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica » (doc. II, n. 3).

Queste proposte saranno stampate, distribuite e deferite alla Giunta per il regolamento.

**Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.**

In data 10 giugno 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dal deputato:

PARLATO: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del "lavoro nero" in tutte le sue forme » (doc. XXII, n. 19).

In data 16 giugno 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dal deputato:

CAVERI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui problemi della montagna » (doc. XXII, n. 20).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge **MATTEOLI**: « Istituzione in Pisa di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana » (228) (annunziata nella seduta del 23 aprile 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **Biasci**.

La proposta di legge **RENZULLI** e **ARTIOLI**: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione » (287) (annunziata nella seduta del

23 aprile 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Francesco Colucci.

La proposta di legge VITI: « Norme in materia di collaudi e verifiche periodiche degli ascensori e dei montacarichi » (485) (annunziata nella seduta del 6 maggio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Rojch, Toschio, Savio, Frasson, Zampieri, Zambon, Armellini, Tassone, Biafora, Caccia, Cursi, D'Aimmo, Farace, Lia, Leone, Zoppi, Mensorio, Nenna D'Antonio, Piredda, Pisicchio, Tancredi, Vairo, Zarro, Luigi Rinaldi.

La proposta di legge BIASCI: « Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze » (800) (annunziata nella seduta del 25 maggio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Degennaro e Gottardo.

Assegnazione di una proposta di legge costituzionale ad una Commissione speciale in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge costituzionale è stata deferita, in data 8 giugno 1992, in sede referente, alla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare, la quale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 del regolamento, dovrà riferire all'Assemblea entro 30 giorni dalla sua costituzione:

TASSI: « Modifica dell'articolo 68 della Costituzione » (841).

Annuncio della formazione dell'elenco di deputati ai fini delle sostituzioni dei componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Il Presidente della Camera ha proceduto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,

del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, alla formazione dell'elenco di deputati previsto ai fini delle sostituzioni dei componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. Il suddetto elenco risulta formato dai deputati Fabrizio Abbate, Gianfranco Anedda, Alfredo Bianchini, Robinio Costi, Simona Dalla Chiesa, Giuseppe Garesio, Giacomo Gualco, Ferdinando Imposimato, Luigi Lucarelli, Alfonso Martucci, Luigi Negri, Carlo Palermo, Enzo Perrone, Alfonso Pecoraro Scanio, Francesco Polizio, Vito Riggio, Domenico Romano, Giovanni Russo Spena, Pietro Soddu, Adriana Vigneri, Elio Vito.

Costituzione del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

L'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, ai sensi dell'articolo 2 del relativo regolamento, risulta costituito dai deputati:

Gaetano Vairo, Presidente; Andrea Buffoni e Giovanni Correnti, Vicepresidenti; Giorgio Carta, Severino Galante e Mario Perani, Segretari.

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato D'AMATO per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di

cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice e 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, continuata) (doc. IV, n. 7);

contro il deputato CIRINO POMICINO per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 8);

contro il deputato BORSANO per il reato di cui agli articoli 216, primo comma, numeri 1) e 2), 219, 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (fatti di bancarotta fraudolenta, aggravati) (doc. IV, n. 9);

contro il deputato TATTARINI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, numero 1), 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato ed aggravato) (doc. IV, n. 10);

contro il deputato FAVA per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 11);

contro il deputato SGARBI per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 594, quarto comma, del codice penale (ingiuria aggravata), 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata), 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 12);

contro il deputato BERSELLI per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 635, secondo comma, numero 3), del co-

dice penale (danneggiamento continuato ed aggravato) (doc. IV, n. 13);

contro il deputato FERRAUTO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio continuato) (doc. IV, n. 14);

contro il deputato MONELLO per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) (doc. IV, n. 15);

contro il deputato FERRAUTO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 479 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 328 dello stesso codice (omissione di atti d'ufficio, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 16);

contro il deputato ROCCHETTA per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione aggravata) (doc. IV, n. 17);

contro il deputato MUZIO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595, terzo comma, dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata e continuata) (doc. IV, n. 18);

contro il deputato BOSSI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, terzo comma, dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 19);

contro il deputato DELFINO per il reato di cui all'articolo 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (violazione delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) (doc. IV, n. 20);

contro il deputato FERRAUTO per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 323 del codice penale (abuso d'ufficio, continuato) (doc. IV, n. 21);

contro il deputato DE PAOLI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) (doc. IV, n. 22);

contro il deputato LIA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 61, numero 2), e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata); per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio); per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio); per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio) (doc. IV, n. 23).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 27 maggio 1992, copia della sentenza n. 232 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 26), con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità;

con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n. 241 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 32), con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 519 del codice di procedura penale:

a) nella parte in cui, nei casi previsti dall'articolo 516 del codice di procedura penale, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove;

b) dell'inciso « a norma dell'articolo 507 »;

con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n. 242 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 33), con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore l'indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto è un provvedimento della pubblica amministrazione che esclude indefinitamente l'utilizzazione economica dell'immobile;

con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n. 243 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 34), con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri);

con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n. 254 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 41), con la quale ha dichiarato:

a) la illegittimità costituzionale dell'articolo 513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'articolo 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza del 28 giugno 1991 di cui in epigrafe;

con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n. 255 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 42), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 500, terzo comma, del codice di procedura penale;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 500, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero;

visto l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero;

con lettera in data 8 giugno 1992, copia della sentenza n. 256 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 43), con la quale ha dichiarato:

« 1) la illegittimità costituzionale dell'articolo 5, quattordicesimo comma,

della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea, non è consentita prova contraria di un minore effettivo imponibile;

2) per effetto dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari), non è consentita, nella determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un effettivo minore imponibile;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e dell'articolo 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, sollevate dal pretore di La Spezia e dal tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe »;

con lettera in data 8 giugno 1992, copia della sentenza n. 257 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 44) con la quale la Corte ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di reversibilità a carico dell'ENPALS ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 208 del 16 aprile 1992 (doc. VII, n. 21), con la quale ha dichiarato:

a) non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'articolo 9, primo comma, della legge della regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli enti locali), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6, sollevate, in riferimento all'articolo 46 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, dal tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive modifiche, sollevate dal tribunale amministrativo regionale della Sardegna, in riferimento all'articolo 97, primo e terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 210 del 4 maggio 1992 (doc. VII, n. 22), con la quale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

n. 211 del 4 maggio 1992 (doc. VII, n. 23), con la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe;

n. 220 del 7 maggio 1992 (doc. VII, n. 24), con la quale ha dichiarato che spetta allo Stato adottare la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, recante « Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento

dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione »;

n. 221 del 7 maggio 1992 (doc. VII, n. 25), con la quale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge della regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge regionale citata, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dal nominato commissario con la medesima ordinanza;

n. 233 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 27), con la quale ha dichiarato:

che spettano allo Stato, e per esso all'ISPESL, i compiti enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1991, n. 322, recante « Regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro »;

che spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e dell'ordinamento dei servizi dell'ISPESL, con l'osservanza, quanto al dipartimento periferico con sede in Bolzano, delle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative disposizioni di attuazione in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo nei pubblici uffici;

n. 234 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 28), con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 623 del codice di procedura civile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe;

n. 235 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 29), con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle due note emanate dall'assessore alla sanità della regione Umbria il 4 marzo (n. 2612/IX) e il 9 ottobre 1991 (n. 12255/IX), concernenti la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali di detta regione e l'indizione di concorsi riservati al personale già in servizio;

n. 236 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 30), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1989, n. 68 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico amministrativo delle università), sollevata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 237 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 31), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, quarto comma, della legge della regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 117 e 118 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 244 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 35), con la quale ha dichiarato:

1) che non spetta allo Stato dettare, nei confronti delle province autonome, le direttive contemplate nell'articolo 9, secondo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e, conseguentemente, annulla *in parte qua* il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991 (Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 1991;

2) inammissibile il ricorso proposto dalla provincia di Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 1991 (Modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1991;

n. 245 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 36) con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla provincia autonoma di Bolzano nei confronti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991 (Norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1991;

n. 246 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 37) con la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi primo e secondo, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

n. 247 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 38) con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e 1 della legge Regione Liguria 14 dicembre 1976, n. 41 (Norme modificative ed integrative in materia di assistenza ospedaliera), in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

n. 248 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 39) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, ultimo comma, della Costituzione, dalla corte di appello di Bari con l'ordinanza in epigrafe;

n. 249 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 40) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), sollevata, in riferimento agli articoli 36 e 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Basilicata con l'ordinanza in epigrafe;

n. 258 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 45) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 259 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 46) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento

agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 260 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 47) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 380, comma secondo, lettera g), del codice di procedura penale in relazione all'articolo 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in riferimento all'articolo 3 della Costituzione sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino con ordinanza del 7 settembre 1991;

n. 261 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 48) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli con ordinanza del 21 novembre 1991;

n. 263 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 49) con la quale ha dichiarato che spetta allo Stato disporre con l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate) indicazioni orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al disposto dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135;

n. 264 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 50) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe;

n. 265 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 51) con la quale ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 266 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 52) con la quale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 444 e 448 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Velletri — sezione distaccata di Genzano — con ordinanza dell'8 ottobre 1991;

n. 267 del 1° giugno 1992 (doc. VII, n. 53) con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione, sollevata dal pretore di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe;

n. 269 del 3 giugno 1992 (doc. VII, n. 54) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del codice di procedura civile, in riferimento all'articolo 25, comma primo, della Costituzione,

sollevata dal pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione delle nomine del dottor Vittorio Lautizi, a membro del consiglio di amministrazione dell'ENPAS, del dottor Enrico Paparozzi, a membro del consiglio di amministrazione dell'ENP-DEDP e del dottor Silvio Moretti, a membro del consiglio di amministrazione dell'ENPALS.

Tale comunicazione sarà trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro), non appena la Commissione stessa sarà stata costituita.

Richieste ministeriali di pareri parlamentari.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 3 giugno 1992, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto relativo alla effettuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1993.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sarà deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), non appena la Commissione stessa sarà stata costituita.

Il ministro degli affari esteri con lettere in data 6 maggio 1992 ha trasmesso le richieste di parere parlamentare relative a:

elenco delle organizzazioni e degli enti ai quali possono essere erogati contributi ai sensi del comma 2 dell'articolo unico della legge 6 febbraio 1992, n. 180;

elenco degli enti e delle istituzioni di cui si potrà avvalere il Ministero degli affari esteri per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, tali richieste saranno deferite alla III Commissione permanente (Esteri) non appena sarà stata costituita.

Il ministro del commercio con l'estero con lettera in data 10 giugno 1992 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, le richieste di parere parlamentare relative a:

schema di decreto concernente l'« autorizzazione generale » (articolo 2, comma 2 della stessa legge);

schema di regolamento concernente l'« autorizzazione di distribuzione » (articolo 2, comma 3, della stessa legge);

schema di decreto concernente l'istituzione del Comitato tecnico (articolo 3, comma 1, della stessa legge);

schema di regolamento concernente le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione (articolo 6 della stessa legge);

schema di regolamento concernente il controllo successivo (articolo 10 della stessa legge).

Ai sensi delle predette disposizioni e del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, tali richieste saranno deferite alla III Commissione permanente (Esteri) non appena sarà stata costituita.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nei mesi di marzo ed aprile sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 giugno 1992, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Aereo Club d'Italia, per gli esercizi dal 1985 al 1990 (doc. XV, n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 e 4 giugno 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia delle ordinanze emesse rispettivamente in data 18 marzo e 23 aprile 1992 dal prefetto di Catania e in data 2 giugno 1992 dal ministro per la funzione pubblica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 8 giugno 1992, ha trasmesso copia del parere reso dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la difesa (CISD) nella riunione del 5 giugno 1992.

Questo parere sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 3 giugno 1992, ha trasmesso copia

del verbale della riunione del 29 aprile 1992 del Comitato per l'attuazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 13 giugno 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1992 e situazione di cassa al 31 dicembre 1992 (doc. XXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 giugno 1992 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 7 maggio 1992.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, è stato portato a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 giugno 1992 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 12 giugno 1990, n. 146, la relazione approvata dalla

Commissione stessa l'11 giugno 1992 con riferimento al conflitto in atto nel comparto scuola, con allegati i documenti prodotti dalle parti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, è stata altresì portata a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 giugno 1992 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 14 maggio 1992.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, è stato altresì portato a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 9 giugno 1992, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una nota concernente la procedura di affidamento del sistema di automazione del gioco del lotto prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298 (Atto Senato n. 278).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'allegato B ai resoconti della seduta odierna.